ASSOLOMBARDA

Contenzioso tributario

Premessa

IlDLgs. n. 220/2023 ha attuato la Legge delega di riforma fiscale in materia di contenzioso tributario.

In particolare, sulla base dei principi direttivi previsti dalla Legge n. 111/2023, il Decreto delegato abroga l'istituto del reclamo e della mediazione, con la conseguenza che, a prescindere dal valore della lite, qualsiasi ricorso andrà depositato nei 30 giorni dalla notifica.

Viene, inoltre, estero l'ambito applicativo della conciliazione giudiziale anche di fronte alla Corte di Cassazione, con sanzioni applicate nella misura del 60% del minimo edittale.

Dal punto di vista procedurale, si prevede inoltre:

il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o il contribuente non abbia potuto produrli nel primo grado del giudizio;
la facoltà per il giudice di decidere il merito in sede di esame della domanda cautelare, se pur in alcuni specifici casi espressamente previsti dal Decreto;
l'impugnabilità del diniego di autotutela;
la notifica del ricorso all'Agente della riscossione e all'ente creditore qualora il contribuente eccepisca l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto.

Il Decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. Tuttavia, è prevista una diversa decorrenza, a seconda delle fattispecie modificate dal decreto delegato.

Nella seguente sezione si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia allaGuida correlata.

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308
email:fisc@assolombarda.it
Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

Contattaci >